

Consiglio di stato: la sanzione disciplinare può anticipare il direttore regionale


# Il preside sospende da solo

## Se c'è urgenza, il docente è subito allontanabile

DI GIUSEPPE MANTICA

In casi d'urgenza, è il dirigente scolastico che sospende dal servizio il docente. Sulla base di questa considerazione la sesta sezione del Consiglio di stato ha rigettato il ricorso di un docente che aveva contestato il provvedimento cautelare assunto nei suoi confronti. La sentenza, riferita con il n. 337/2007, è stata depositata il 29 gennaio scorso. Nell'espletamento del suo servizio, un insegnante di scuola elementare rendeva palese «una sorta di indifferenza alla funzione educativa» e contemporaneamente denotava «assenza di responsabilità» rispetto ai propri compiti. A seguito di una serie di episodi, il direttore didattico avvertiva l'insegnante di attenersi agli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni nonché di provvedere a svolgere, in modo adeguato, la programmazione curricolare. Nonostante ciò, l'atteggiamento didattico-educativo del docente non mutava, così da determinare una reazione da parte dei genitori degli alunni che, manifestando disapprovazione e disagio sui fatti, presentavano al preside un esposto scritto che annunciava «azioni significative, quali l'interruzione della frequenza delle lezioni» da parte degli alunni e la segnalazione della situazione agli organi di stampa. Posto in questi termini, il caso assumeva i connotati dell'urgenza, pertanto il direttore didattico dava corso alla procedura prevista dall'art. 506 del Testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297/94); in

particolare, il dirigente, sentito il parere obbligatorio del collegio dei docenti, emetteva il provvedimento di sospensione cautelare sollevando temporaneamente dall'incarico l'insegnante in questione. Da qui il primo motivo di impugnazione: ad avviso dell'insegnante il dirigente non avrebbe potuto adottare il provvedimento di sospensione. Questo tipo di atto è, infatti, riservato al dirigente dell'ufficio scolastico regionale (nella norma, risalente alla precedente struttura organizzativa de-



Luigi Nicolais

gli uffici periferici del ministero, persiste la vecchia novella ove si parla di provveditore agli studi), tuttavia, come hanno rilevato i giudici, censurando il motivo, le ragioni di urgenza sopravvenute, e quelle prevedibili a seguito dell'intervento dei genitori, davano legittimazione al direttore didattico di sospendere il dipendente,

## E con il ddl Nicolais licenziamenti veloci

Mano pesante della pubblica amministrazione sui dipendenti sottoposti a processo penale: nuovi licenziamenti e comunicazione telematica delle sentenze, oltre a responsabilità per ritardi istruttoria. Anche il personale della scuola è interessato dalla normativa proposta dal ministro senza portafoglio per le riforme e l'innovazione amministrativa, Luigi Nicolais, e relativa ai riflessi ricadenti sul rapporto di lavoro di un procedimento penale a carico del dipendente.

### IL DISEGNO DI LEGGE

Si tratta, per adesso, di un disegno di legge licenziato dal consiglio dei ministri nella seduta n. 31 del 22 dicembre 2006 e approvato al senato il 26 gennaio scorso; qui è stato assegnato, con il n. S-1270, alla commissione affari costituzionali, che inizierà i lavori nella seduta pomeridiana di giovedì prossimo. Dopo l'eventuale approvazione del senato, il ddl passerà all'esame della camera.

### IL LICENZIAMENTO

Il provvedimento è stato presentato in parlamento come modalità di intervento sulle relazioni tra procedimento giudiziario e procedimento disciplinare al fine di evitare che istituti e procedure, unicamente finalizzati a semplificare e accelerare la definizione delle cause penali, possano determinare dei benefici indiretti nel rapporto di lavoro. In tal senso deve intendersi la nuova previsione di licenziamento ove il

dipendente che sia stato condannato, con il rito abbreviato o il patteggiamento, per i delitti di peculato, concussione e corruzione a una pena non inferiore a

salva la successiva convalida da parte dell'ufficio scolastico (poi confermata). Sotto altro aspetto, il docente aveva proposto ricorso per eccesso di potere, ma anche questo motivo non trovava acco-

gumento nella considerazione, visto che già nell'anno precedente l'attività dell'insegnante era stata oggetto di lamentele da parte di genitori e di colleghi di lavoro tanto da portare, prima, a un av-

vertimento scritto e, successivamente, a un'indagine ispettiva che aveva delineato seri dubbi sull'idoneità del dipendente al servizio di insegnamento. (riproduzione riservata)

### LA COMUNICAZIONE TELEMATICA

È istituito l'obbligo della comunicazione della sentenza di condanna da parte della cancelleria del giudice verso l'amministrazione del dipendente, mediante estratto da inviare preferibilmente con modalità di trasmissione telematica (una copia va mandata anche all'ispettore del dipartimento della funzione pubblica). Dalla data di detta ricezione, quindi, decorrerà, per l'amministrazione, il termine di estinzione dell'azione disciplinare.

### L'ITER DISCIPLINARE

Il ddl, infine, istituisce una responsabilità in parte nuova in capo al titolare dell'ufficio disciplinare: fermi restando gli illeciti sugli ordinari doveri d'ufficio, il soggetto preposto all'istruttoria del procedimento risponde del danno all'amministrazione in caso di mancata applicazione di sanzioni, al dipendente condannato penalmente, dovuta a decadenza dei termini o ad altri motivi attinenti alla regolarità procedimentale.

Ulteriore sistema di controllo è assegnato all'ispettore per la funzione pubblica che, ricevendo, come detto prima, copia della sentenza, dovrà accertarsi dell'attivazione del procedimento disciplinare. (riproduzione riservata)

Giuseppe Mantica

